

SCHEMA DI ACCORDO DI PROGRAMMA PER UNA MIGLIORE GESTIONE DEI RIFIUTI AGRICOLI AI SENSI DELL'ART. 206 DEL D.LGS 152/06 E S.M.I.

VISTI:

- il D.Lgs n. 152 del 3 aprile 2006, e sue successive modifiche;
- la Legge Regionale 5 ottobre 2015 n. 16 “Disposizioni a sostegno dell’economia circolare, della riduzione della produzione dei rifiuti urbani, del riuso dei beni a fine vita, della raccolta differenziata e modifiche alla legge 19 agosto 1996, n. 31 (disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi”;
- la deliberazione Assemblea legislativa 3 maggio 2016, n. 67 “Decisione sulle osservazioni pervenute e approvazione del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR);
- l’art. 193 del D.Lgs n. 152/2006, comma 9 bis, ove vengono stabilite le condizioni in base alle quali la movimentazioni dei rifiuti non è considerata trasporto ai fini dello stesso D.Lgs n. 152/06;
- l’art. 206 del D.Lgs 152/06 in materia di Accordi di Programma;
- l’articolo 19 comma 3 delle NTA del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti relativo alla possibilità di stipulare accordi per l’utilizzo da parte degli imprenditori agricoli dell’ammendante compostato ai sensi del D.Lgs 75/2010.

CONSIDERATO:

- la vigente definizione di “deposito temporaneo” di cui all’art. 183 lett. bb) del D.Lgs 152/06, in base alla quale per gli imprenditori agricoli di cui all’art. 2135 del Codice Civile, oltre a quello eventualmente gestito presso il luogo in cui sono prodotti, è considerato tale anche il raggruppamento dei rifiuti effettuato presso il sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui gli stessi sono soci nel rispetto delle condizioni stabilite dallo stesso articolo;
- l’articolo 183 comma 1 lett. pp) del D.Lgs 152/06 che definisce circuito organizzato di raccolta il sistema di raccolta di specifiche tipologie di rifiuti organizzato dai Consorzi di cui ai titoli II e III della parte del D.Lgs 152/06, o organizzato sulla base di un accordo di programma stipulato dalla pubblica amministrazione ed associazioni imprenditoriali rappresentativo sul piano nazionale o loro articolazioni territoriali, oppure sulla base di un contratto-quadro stipulata tra le medesime associazioni ed i responsabili della piattaforma di conferimento o dell’impresa di trasporto dei rifiuti, dalla quale risulti la destinazione definitiva dei rifiuti;
- la Deliberazione della Giunta Regionale dell’Emilia-Romagna 1251 del 3 settembre 2013 “Disposizioni tecniche e procedurali per la corretta gestione di alcune tipologie di rifiuti speciali derivanti dalle lavorazioni agricole”;



- l'articolo 29 della Legge 28 dicembre 2015 che contiene una norma di semplificazione delle procedure relative alla tenuta e compilazione del formulario di identificazione dei rifiuti per gli imprenditori agricoli;
- l'articolo 69 della Legge 28 dicembre 2015 che riscrive le disposizioni volte a semplificare il trattamento dei rifiuti speciali relativi a talune attività economiche (estetisti, tatuatori, agopuntori, ecc.), estendendone l'applicazione anche alle imprese agricole di cui all'art. 2135 del codice civile;
- che l'articolo 19, comma 2, delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti prevede che “Al fine di ottimizzare la prevenzione e il recupero dei rifiuti il Piano ha definito al capitolo 10 un Programma di specifici accordi e contratti di programma territoriali ai sensi dell'art. 206 del D.Lgs. 152/2006 tra enti pubblici, imprese del settore, consorzi fra imprese, soggetti pubblici e privati ed associazioni di categoria aventi ad oggetto la sperimentazione, la promozione e lo sviluppo di processi produttivi innovativi tesi a ridurre, sia nell'ambito del processo produttivo che nella successiva filiera di utilizzazione del prodotto, la produzione del rifiuto e il recupero dello stesso”;
- che l'articolo 19, comma 3, delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti prevede che “Al fine di perseguire la chiusura del ciclo dei rifiuti urbani potranno essere stipulati accordi per l'utilizzo dell'ammendante compostato ai sensi del D.Lgs 75/2010 da utilizzarsi da parte degli imprenditori agricoli”.

Valutata l'opportunità di attivare uno specifico Accordo di Programma ai sensi dell'art. 206 del D.Lgs 152/06, coerentemente con le vigenti norme in materia di gestione di rifiuti, con lo scopo di:

- incrementare la raccolta differenziata dei rifiuti prodotti dalle imprese agricole operanti sul territorio provinciale, al fine di ottimizzarne i flussi, favorirne il recupero, il riciclaggio ed il corretto smaltimento ed assicurare una elevata protezione ambientale;
- semplificare gli oneri burocratici a carico delle imprese;
- incentivare l'utilizzo di compost di qualità (ammendante compostato ai sensi del D.Lgs 75/2010).

TRA LA

LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

E

- Confagricoltura Modena
- Federazione Provinciale Coldiretti Modena
- Copagri Emilia



- Legacoop di Modena
- Confcooperative Modena
- Confederazione Italiana Agricoltori Modena
- Consorzio Fitosanitario Provinciale Modena (in seguito CFP)
- Consorzio Agrario dell'Emilia
- Hera S.p.A., AIMAG S.p.A., Geovest s.r.l.

Tutto ciò premesso,

le parti citate in premessa, convengono di stipulare l'allegato Accordo di Programma:

Art. 1

Finalità e campo di applicazione

1. Con il presente Accordo di programma le parti si propongono di realizzare un sistema di gestione dei rifiuti che, in attuazione dei principi espressi dal D.Lgs 152/06 di responsabilizzazione e cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nel ciclo dei rifiuti agricoli, favorisca la raccolta differenziata, la corretta gestione degli stessi, semplificando al tempo stesso gli adempimenti a carico dei produttori agricoli e aumentando l'efficacia dei controlli.
2. Sono da considerarsi imprese agricole ricomprese nel presente Accordo, esclusivamente quelle di cui all'art. 2135 del Codice Civile.
3. Il presente Accordo ha lo scopo di regolare e ottimizzare la gestione e il flusso dei seguenti rifiuti agricoli:

Rifiuti speciali pericolosi:

- a. oli minerali esausti per motori, ingranaggi e lubrificazione CER 130208* e 130205*;
- b. filtri dell'olio CER 160107*;
- c. imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze CER 150110*:
 - i. contenitori di agrofarmaci non bonificati;
 - ii. sacchi di fertilizzanti (marcati con simbolo sostanze pericolose).
- d. batterie al piombo, CER 160601*;
- e. contenitori con agrofarmaco residuo CER 020108 *;



- f. neon - tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio CER 200121*.

Rifiuti speciali non pericolosi:

- a. imballaggi in carta e cartone CER 150101;
 - b. contenitori agrofarmaci vuoti bonificati - imballaggi in materiali misti CER 150106;
 - c. teli di pacciamatura, imballi per rotoballe, teli antigrandine - altri rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi) CER 020104;
 - d. imballaggi in plastica vuoti e puliti, CER 150102;
 - e. imballaggi in vetro vuoti e puliti e che non hanno contenuto sostanze pericolose CER 150107;
 - f. medicinali veterinari CER 180208;
 - g. rifiuti metallici CER 020110;
 - h. imballaggi in legno CER 150103;
 - i. imballaggi metallici CER 150104;
 - j. assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce CER 150202 - CER 150203.
4. Nella convenzione tra Gestori e Consorzio Fitosanitario (all.2) saranno definite, oltre agli oneri, le tipologie dei rifiuti e la loro destinazione in base alle modalità di raccolta (art.3)

Art. 2 Definizioni

1. Ai fini del presente accordo, si intende per:
- Produttore agricolo conferente: l'impresa agricola di cui all'art. 2135 del Codice Civile dalla cui attività si producano rifiuti agricoli;
 - Gestore del Servizio Pubblico di raccolta: Hera S.p.A., AIMAG S.p.A, Geovest s.r.l. per i territori dei Comuni di competenza come definiti da ATERSIR;
 - Cooperativa agricola: quelle società cooperative definite dagli articoli 2511 al 2545 octiesdecies del Codice Civile che svolgono, in forma esclusiva e non, attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile;
 - Consorzio Agrario dell'Emilia: società cooperativa a mutualità prevalente.



Art. 3

Modalità di conferimento dei rifiuti da parte delle aziende, cooperative agricole e consorzio agrario al Gestore del servizio pubblico di raccolta

1. Il produttore agricolo, la cooperativa agricola e il Consorzio Agrario di cui all'articolo 2, possono conferire o consegnare i rifiuti indicati al punto 3 dell'articolo 1 al Gestore del Servizio Pubblico di raccolta (di seguito Gestore) territorialmente competente rispetto al sito di produzione del rifiuto stesso, fatti salvi accordi tra i Gestori. Per le cooperative agricole e i Consorzi Agrari al fine di individuare il gestore del servizio competente per territorio, varrà il sito/i nella disponibilità giuridica della cooperativa o del Consorzio, che sarà scelto/i quale deposito temporaneo per i rifiuti dei propri soci.
2. Il conferimento o consegna dei rifiuti agricoli può avvenire, previo accordo con il Gestore, con una o più delle seguenti modalità:

A) Servizio di raccolta presso il domicilio aziendale (porta a porta):

Il ritiro dei rifiuti speciali di cui al punto 3 dell'articolo 1 da parte del Gestore del Servizio Pubblico di raccolta presso l'azienda agricola di produzione, con richiesta da parte del produttore agricolo conferente.

B) Conferimento alla cooperativa agricola/consorzio agrario che abbia organizzato per i propri soci il deposito temporaneo di cui all'art. 183 comma 1 lett. bb) del D.Lgs 152/06:

Il produttore agricolo conferente può liberamente movimentare in proprio i rifiuti dall'azienda agricola ove sono prodotti al sito di deposito temporaneo predisposto dalla cooperativa o dal Consorzio agrario di cui è socio, senza limiti di quantità e per le tipologie di rifiuti precedentemente stabiliti dalla cooperativa/consorzio con il gestore del servizio pubblico di raccolta. In ogni caso la movimentazione degli stessi rifiuti deve avvenire nel rispetto del vigente D.Lgs n. 152/06 art. 193 comma 9 bis.

3. La cooperativa o il Consorzio Agrario, a titolo di tracciabilità, rilascerà al socio conferitore il certificato di conferimento (Allegato 1), nel quale essenzialmente si evinceranno:
 - nome e dati societari della cooperativa/consorzio;
 - numero progressivo documento;
 - spunta sul codice CER del rifiuto in consegna e sue quantità;
 - nome e cognome e firma dell'addetto incaricato dalla cooperativa/consorzio al rilascio del certificato;
 - ragione sociale dell'azienda agricola conferente;
 - nome e cognome del socio conferitore;
 - per i CER 150106 dichiarazione del socio conferitore di avvenuta bonifica dei contenitori di agrofarmaci (conferiti in appositi sacchi verdi dotati di etichetta recante nome e cognome socio conferitore);



- data e firma del socio conferitore.

4. L'originale del certificato di conferimento è rilasciato al socio mentre la copia resta alla cooperativa o al Consorzio Agrario. La Cooperativa e il Consorzio Agrario risulteranno quindi come effettivi produttori dei rifiuti conferiti dai soci.

La consegna dei rifiuti al Gestore del servizio pubblico di raccolta, esclude i soggetti di cui sopra dagli obblighi previsti dal Sistema Sistri in base all'art. 1 lettera a) del D.M. 24.04.2014.

Art. 4

Deposito temporaneo – trasporto in proprio dei rifiuti – tracciabilità

1. Il produttore agricolo conferente, la cooperativa agricola e il Consorzio Agrario devono raggruppare rispettivamente presso l'azienda agricola o in un sito nella disponibilità giuridica della cooperativa o del Consorzio Agrario stessi i rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi nel rispetto delle disposizioni in materia di deposito temporaneo, così come definito dal D.Lgs n. 152/06.

In particolare il deposito temporaneo dei contenitori vuoti e bonificati di agrofarmaci (CER 150106) presso l'azienda agricola o il sito indicato dalla cooperativa/consorzio agrario dovrà essere fatto in appositi locali o in cassoni all'uopo allestiti, tenendo separati tra loro i contenitori vuoti bonificati (inseriti nei predetti, specifici, sacchi verdi) da quelli non bonificati.

2. Fermo restando che la classificazione dei rifiuti deve essere fatta dal produttore agricolo conferente secondo le vigenti procedure previste dal D.Lgs n. 152/06, i rifiuti di imballaggio di prodotti fitosanitari sono classificabili come rifiuti non pericolosi, ai sensi della Decisione 2001/118/CE del 16/01/2001, qualora, grazie ad un razionale e completo impiego del prodotto, contengano residui di sostanze pericolose in concentrazioni inferiori alle concentrazioni di cui all'art. 2 della decisione succitata.
3. Ai fini sopraindicati, i produttori devono ottimizzare l'uso del prodotto tramite "lavaggio" con acqua degli imballaggi vuoti e l'impiego della miscela così ottenuta per trattamenti fitosanitari, secondo le procedure di seguito descritte previste nell'allegato A della Deliberazione della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna 1251 del 3 settembre 2012.

Art. 5

Convenzione tra gestori del servizio pubblico di raccolta e consorzio fitosanitario

1. I gestori del Servizio Pubblico di raccolta che intendono aderire al presente Accordo di Programma stipulano col Consorzio Fitosanitario Provinciale di Modena apposita Convenzione (Allegato 2).



Art. 6

Contratto tecnico-economico con il gestore del servizio pubblico di raccolta – adesione al presente accordo – tracciabilità dei rifiuti

1. I produttori, le cooperative agricole e i Consorzi Agrari che intendono usufruire dei servizi previsti nel presente accordo, devono sottoscrivere preliminarmente:
 - apposito contratto tecnico-economico, in forma singola o associata, con il gestore del servizio pubblico di raccolta, in cui sono stabiliti modalità e costi dei servizi di raccolta e gestione.

Art. 7

Costi

1. La copertura dei costi per i servizi di trasporto e avvio al recupero/ smaltimento dei rifiuti agricoli conferiti dai produttori agricoli, dalle cooperative agricole o dai Consorzi Agrari al Servizio Pubblico di Raccolta, in base al presente accordo, avverrà secondo le modalità fissate nella convenzione (vedi Allegato 2).
2. Per quanto riguarda i costi dei servizi prestati presso ogni singola azienda agricola (porta a porta) o presso la cooperativa o Consorzio Agrario (deposito temporaneo), verranno definiti secondo le modalità fissate nella convenzione (Allegato 2).

Art. 8

Disposizioni finali

1. Le parti firmatarie possono essere convocate presso la Regione Emilia-Romagna ogni qualvolta si ritenesse necessario, a partire dalla data di sottoscrizione del presente Accordo di programma allo scopo di verificarne l'attuazione nonché di apportare eventuali integrazioni che dovessero rendersi necessarie.

Hera S.p.A., AIMAG S.p.A. e Geovest s.r.l. si impegnano a trasmettere entro il 30 aprile di ogni anno alla Regione Emilia-Romagna, all'ARPAE Direzione Tecnica e al Consorzio Fitosanitario di Modena i dati relativi alle aziende agricole aderenti, alle quantità ed alle tipologie di rifiuti conferiti in base al presente Accordo di programma nell'anno precedente e la loro destinazione finale (recupero, smaltimento).

Sono fatte salve le ulteriori semplificazioni amministrative, qualora previste da successive modifiche e/o integrazioni del D.Lgs n. 152/06.

Il Consorzio Fitosanitario effettuerà controlli a campione al fine di verificare il rispetto, da parte dei produttori agricoli, cooperative e Consorzi, di quanto stabilito nel presente Accordo.

Il modello/facsimile della convenzione per la fornitura del servizio e le caratteristiche di svolgimento del medesimo stipulati tra Hera S.p.A., AIMAG S.p.A. e Geovest s.r.l. (Allegato 2) con il Consorzio Fitosanitario Provinciale di Modena, è parte integrante del presente Accordo.



2. In attuazione del richiamato articolo 19 comma 3 delle NTA del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti le aziende agricole che su base volontaria si avvarranno del presente accordo si impegnano ad utilizzare prioritariamente ammendante compostato verde o misto di cui al D.Lgs 75/2010 rispetto ad altre tipologie di ammendante. È vietata la commercializzazione di tale materiale da parte delle aziende agricole.
3. Al fine di dare attuazione di quanto previsto al punto 2 il Consorzio Fitosanitario di Modena, anche attraverso il supporto degli altri Soggetti firmatari del presente Accordo, si impegna a divulgare le informazioni tecniche necessarie alle aziende agricole per l'utilizzo del compost.

Art. 9
Durata

1. Fermo restando l'obbligo di revisione del presente Accordo in caso di modifiche normative in contrasto con i suoi contenuti esso dispiega i suoi effetti, dalla sua sottoscrizione a tempo indeterminato, fatta salva la possibilità di recedere da parte di ciascun sottoscrittore con un preavviso di almeno tre mesi.